COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 26/11/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto n. ***902, e l'altro con delegazione di pagamento n. ***908, stipulati in data 24/06/2015 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, *previa nullità e/o inefficacia delle clausole che prevedono delle forti limitazioni percentuali sulle somme eventualmente rimborsabili*:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, di tute le voci di costo previste da contratto per la somma di € 1.000,00 per il contratto ***902 ed € 1.420,54 per il contratto ***908; in subordine "*nel caso si volessero tutte considerare spese di tipo up front" chiede di "riconoscere comunque il diritto alla restituzione di una quota parte di tutte le voci di costo sopra indicate, per entrambi i contratti, secondo il metodo equitativo della riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (…) come desumibile dal piano di ammortamento ovvero dal conteggio estintivo allegato, ovvero altro metodo ritenuto equo e di giustizia*";
- le spese legali e di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo con riferimento a entrambi i contratti:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento",* sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 91,37 (contratto n. ***908) ed €, 679,03 (contratto n. ***902) quale "*mera liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;

Pertanto chiede al Collegio, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme (imposte/oneri

erariali e spese di intermediazione) avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.
Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".
"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Tanto premesso, con riferimento ad entrambi i contratti, il Collegio riconosce natura *up front* alle spese di istruttoria e alle commissioni di attivazione, trattandosi di voci di costo riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.
Con riguardo ai "costi di intermediazione", il Collegio osserva che dalla descrizione della relativa clausola si evince che le commissioni in questione remunerano, oltre a prestazioni aventi natura *up front*, anche "*attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell'ammortamento*". La ripartizione dei relativi costi si rinviene nell'atto di conferimento di incarico all'agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente, che distingue una componente *upfront* ("non ripetibile", pari al 60%) e una *recurring* ("ripetibile", pari al 40%), disciplinando il criterio di rimborso della componente *recurring*. E' orientamento condiviso dai Collegi territoriali dell'Arbitro che, nel caso in cui il contratto distingua, in una stessa commissione, una componente *up front* e una *recurring*, disciplinando il criterio di rimborso della componente *recurring*, per la retrocessione di quest'ultima si faccia appunto applicazione del criterio contrattuale, mentre per il rimborso della quota *up front* si applica il criterio della curva degli interessi. Il rimborso della componente *up front* dovrà avvenire, pertanto, in proporzione agli interessi.
Il rimborso della componente *recurring,* invece, risulta già correttamente effettuato secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia**.**
Infine, il Collegio accerta la natura *recurring* della commissione di gestione, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo i prospetti che seguono, che tengono conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:
Rapporto di finanziamento n. ***902

durata del finanziamento	120
rate scadute	32
rate residue	*88*

TAN	*4,65%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*73,33%*
- in proporzione alla quota interessi	*56,06%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 330,00* ○	€ 252,27 ◉	○		€ 252
○	commissioni di attivazione	*(up front)*	€ 1.008,00	*€ 739,20* ○	€ 565,08 ◉	○		€ 565
○	commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 120,00	*€ 88,00* ○	*€ 67,27* ○	◉ € 70,14	€ 70,14	€ 0
○	c. intermediazione (60%)	*(up front)*	€ 1.728,00	*€ 1.267,20* ○	€ 968,71 ◉	○		€ 969
○	c. intermediazione (40%)	*(recurring)*	€ 1.152,00	*€ 844,80* ○	*€ 645,81* ○	◉ € 679,03	€ 679,03	€ 0
○				○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.786**
interessi legali	no

Senonché, avendo il ricorrente limitato la propria richiesta al minor importo di € 1.000,00, il ricorso, con riferimento al contratto n. ***902, deve accogliersi nei limiti della domanda.

Rapporto di finanziamento n. ***908

durata del finanziamento	120
rate scadute	32
rate residue	*88*

TAN	*4,65%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*73,33%*
- in proporzione alla quota interessi	*56,06%*

n/r			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 330,00* ○	€ 252,27 ◉	○		€ 252
○	commissioni di attivazione	*(up front)*	€ 374,40	*€ 274,56* ○	€ 209,89 ◉	○		€ 210
○	commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 384,00	*€ 281,60* ○	*€ 215,27* ○	◉ € 263,80	€ 263,80	€ 0
○	c. intermediazione (60%)	*(up front)*	€ 234,00	*€ 171,60* ○	€ 131,18 ◉	○		€ 131
○	c. intermediazione (40%)	*(recurring)*	€ 156,00	*€ 114,40* ○	*€ 87,45* ○	◉ € 91,37	€ 91,37	€ 0
○				○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 593**
interessi legali	no

Non è accolta la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso (v. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.593,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS